



REGOLAMENTO TECNICO DEL REGISTRO STORICO F.I.A.S.

1. Definizioni.

- a. Ai fini del presente Regolamento Tecnico viene definito ***Veicolo Storico*** un veicolo da strada a propulsione meccanica, rientrante tra quelli classificati agli artt.52, 53 e 54 (ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli) del D.L.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), di cessata produzione, che sia stato costruito **da almeno 30 anni**, che sia conservato e mantenuto in una condizione generale storicamente corretta, che non sia utilizzato come mezzo di trasporto quotidiano e/o adibito ad uso professionale (*) e che, di conseguenza, possa essere considerato come parte integrante del nostro patrimonio storico-tecnologico, culturale e di costume.
- b. Viene definito ***Veicolo di futuro interesse storico*** un veicolo da strada a propulsione meccanica rientrante tra quelli classificati all'art.54 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), che sia stato costruito e/o immatricolato **da almeno 20 anni**, che sia conservato e mantenuto in una condizione generale storicamente corretta, che non sia utilizzato come mezzo di trasporto quotidiano e/o adibito ad uso professionale (*) e che rivesta un potenziale interesse storico o collezionistico in ragione della sua rarità, del suo rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

(*) Viene inteso come adibito "ad uso professionale" il veicolo intestato a ditta commerciale e/o professionale e/o di cui si faccia un uso atto a procurare reddito (ad esempio: taxi, veicoli da nolo e da autotrasporto) ovvero gli autocarri ed i furgoni con portata superiore a 3,5 ton. che non abbiano avuto la portata di carico azzerata ed i bus che non abbiano avuto azzerato il numero di passeggeri.

2. Registro Storico F.I.A.S.

- a. Possono essere iscritti nel **Registro Storico** della F.I.A.S. tutti i *Veicoli Storici* che siano in possesso delle caratteristiche e dei requisiti tecnici di cui al successivo art.3. Possono esservi iscritti anche i *Veicoli di futuro interesse storico*, che siano in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui al successivo art.3 e purché rientranti nelle seguenti tipologie:
 - spider, cabriolet e trasformabili;
 - coupé;
 - berline con motore a benzina sovralimentato (*turbo*);
 - berline con trazione integrale;
 - veicoli di documentata rarità;
 - veicoli con allestimenti speciali ufficiali o di *limited edition* documentata.
- b. I *Veicoli Storici* e/o di *Futuro interesse storico* da iscrivere nel *Registro Storico* della F.I.A.S. possono essere di proprietà sia di associati F.I.A.S. sia di non associati F.I.A.S. Alla domanda di iscrizione di ogni veicolo nel *Registro Storico* della F.I.A.S. devono essere allegati i seguenti documenti:
 - Copia di carta di identità in corso di validità e codice fiscale del proprietario/intestatario;
 - Copia leggibile della carta di circolazione del veicolo storico;
 - Copia leggibile del certificato di proprietà del veicolo storico;
 - N.6 foto nitide ed a colori del veicolo: n°1 vista anteriore, n°1 vista posteriore, n°1 vista laterale destra, n°1 vista laterale sinistra, n°1 vista $\frac{3}{4}$ anteriore, n°1 vista interni lato guida (queste ultime 2 foto non necessitano per i motoveicoli).
- c. L'iscrizione dei veicoli nel *Registro Storico* della F.I.A.S. è gratuita. La documentazione prodotta ed allegata alla domanda di iscrizione non è in alcun caso restituibile.

3. Caratteristiche e requisiti per l'iscrizione di un veicolo nel Registro Storico F.I.A.S.

In generale i veicoli da iscrivere nel *Registro Storico* della F.I.A.S. devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche e requisiti:

1. Carrozzeria.

- a) Carrozzeria in ordine e completa di tutte le sue parti originali.
- b) Buona verniciatura generale priva di ammaccature, graffi, abrasioni od imperfezioni in genere.
- c) Parti cromate in buono stato e prive di ruggine e/o ossidazioni.
- d) Parti in plastica e/o gomma in buono stato.

2. Tappezzeria, selleria ed interno veicoli.

- a) Buone condizioni generali, senza strappi, scuciture e/o parti mancanti.
- b) Eventuali capotes, tendalini e coperture in buone condizioni generali, senza strappi, scuciture, buchi e/o imperfezioni varie.

3. Motori.

Motore originale o, se di secondo equipaggiamento, del medesimo tipo, completo nelle sue parti essenziali e privo di modifiche, accessori e/o marchingegni meccanici, elettrici e/o elettronici non originali o non compatibili con l'epoca di costruzione del veicolo.

4. Accessori

Se provvisti in tal senso, cerchi in lega, cerchi a raggi, fendinebbia, portapacchi, autoradio ed accessori similari originali o compatibili per modello a quelli in uso all'epoca di produzione del veicolo.

5. Impianti a gas.

E' ammessa la presenza di impianti di alimentazione a gas unicamente su veicoli rientranti nelle *Categorie D-E* di cui al successivo art.6 - lettera B, purché non presentanti interventi e modifiche invasive ed irreversibili sulle carrozzerie.

6. Carrozzerie e meccaniche personalizzate e/o elaborate.

Eventuali particolari personalizzazioni delle carrozzerie (colori e/o parti di esse modificate) nonché elaborazioni e/o modifiche su motori e parti meccaniche possono essere ammesse ed accettate con riserva dopo attenta valutazione da effettuare caso per caso.

7. Veicoli privi di targhe e documenti e relitti.

Possono essere iscritti nel Registro Storico F.I.A.S. anche veicoli in pessimo stato di conservazione, completi o parzialmente mancanti di parti di carrozzeria e/o di meccanica e/o di tappezzeria; anche privi di documenti e/o targhe e relitti, che siano ritenuti dalla Segreteria tecnica F.I.A.S. meritevoli essere preservati e conservati al fine di poter essere in futuro restaurati integralmente e reinseriti nel nostro patrimonio storico/tecnico, culturale e di costume.

4. Certificato di Identità Veicolo Storico

A. Ai veicoli iscritti nel *Registro Storico* della F.I.A.S. viene rilasciato un apposito attestato di iscrizione denominato **Certificato di Identità Veicolo Storico** (allegati 1/a-1/b-1/c), documento recante i seguenti dati:

- SEZIONE 1: dati identificativi del proprietario/intestatario;
- SEZIONE 2: dati identificativi e tecnici del veicolo;
- SEZIONE 3: classificazione del veicolo per tipologia, categoria e classe attribuita, numero e data di avvenuta registrazione nel Registro Storico della F.I.A.S.

- B. Il *Certificato di Identità Veicolo Storico* ha validità 1 anno solare (con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento). I *Veicoli Storici* a cui viene rilasciato il suddetto documento devono mantenere in seguito tutte le caratteristiche tecniche e le condizioni d'uso che ne hanno reso possibile il rilascio o, se presenti, essere adeguati alle prescrizioni ed agli interventi tecnici da effettuare. I suddetti certificati vengono poi di norma rinnovati ed inviati automaticamente, salvo quanto previsto nella successiva lettera C, agli associati F.I.A.S. a seguito dell'avvenuta rimessa delle relative quote sociali annue. I *Certificati di Identità Veicolo Storico* rilasciati ai non associati F.I.A.S. devono essere invece richiesti di volta in volta con l'apposito modulo Mod.F3, previo versamento dei previsti diritti di segreteria.
- C. L'emissione dei rinnovi dei *Certificati di Identità Veicolo Storico* è subordinata al persistere od al miglioramento delle condizioni del veicolo riscontrate all'atto della sua iscrizione nel *Registro Storico*. La segreteria tecnica della F.I.A.S. può pertanto effettuare periodiche verifiche sui veicoli iscritti al fine di constatarne le contingenti condizioni, richiedendo al proprietario nuova documentazione cartacea e/o fotografica aggiornata del veicolo, ovvero, se necessita, di sottoporlo ad esame diretto da parte dei Commissari tecnici della F.I.A.S. o presso officine e/o centri di revisione convenzionati. In caso di esito negativo della verifica il *Certificato di Identità Veicolo Storico* non viene rinnovato se non fino ad avvenuta esecuzione degli eventuali interventi tecnici richiesti e prescritti a seguito della verifica.

5. Contrassegno di Iscrizione nel Registro Storico FIAS.

Ai veicoli iscritti nel *Registro Storico* F.I.A.S. e classificati di 1[^], 2[^] e 3[^] Classe ai sensi del successivo art.6 lettera C, viene rilasciato anche il *Contrassegno d'Iscrizione*, costituito da un tagliando di colore arancione per veicoli di 1[^] Classe (allegato 1/a), di colore azzurro per veicoli di 2[^] Classe (allegato 1/b) e di colore verde per veicoli di 3[^] Classe (allegato 1/c), annesso al *Certificato di Identità Veicolo Storico* e recante i dati identificativi salienti del veicolo: marca, modello, targa o telaio, anno di costruzione o di 1[^] immatricolazione, numero di iscrizione nel Registro Storico della F.I.A.S. e classe attribuita.

Il *Contrassegno d'Iscrizione* deve essere esposto sul parabrezza degli autoveicoli o su appositi portabollini per i motoveicoli. Il *Contrassegno d'Iscrizione*, al pari del *Certificato di Identità Veicolo Storico*, ha validità di 1 anno solare (con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento).

6. Classificazione dei veicoli.

I veicoli a cui viene rilasciato il *Certificato d'Identità Veicolo Storico* ed il *Contrassegno di Iscrizione* vengono classificati in base ai seguenti 3 parametri, attribuiti dalla Segreteria tecnica F.I.A.S. in fase di iscrizione nel *Registro Storico*:

A. Tipologia del veicolo:

- *Veicoli Storici;*
- *Veicoli di futuro interesse storico;*

B. Vetustà del veicolo:

- *Categoria A: Veicoli Storici costruiti fino al 31 dicembre 1945;*
- *Categoria B: Veicoli Storici costruiti dal 1 Gennaio 1946 al 31 Dicembre 1960;*
- *Categoria C: Veicoli Storici costruiti dal 1 Gennaio 1961 al 31 Dicembre 1975;*
- *Categoria D: Veicoli Storici costruiti dal 1 Gennaio 1976 fino al 30° anno dalla costruzione;*
- *Categoria E: Veicoli di futuro interesse storico aventi meno di 30 anni dalla data di costruzione documentata o di 1[^] immatricolazione.*

C. *Classificazione per condizioni generali del veicolo:*

- **1[^] classe:** *Veicolo in ottimo stato, perfettamente conservato allo stato originario o restaurato integralmente in tutte le sue parti e componenti da poco tempo.*
- **2[^] classe:** *Veicolo in buono stato, ben conservato allo stato originario o restaurato integralmente in tutte le sue parti e componenti da qualche anno.*
- **3[^] classe:** *Veicolo in discreto stato, conservato allo stato originario o già restaurato integralmente o parzialmente da molti anni e che necessita di nuovo restauro parziale od integrale.*
- **4[^] classe:** *Veicolo in pessimo stato di conservazione, completo o parzialmente mancante di parti di carrozzeria e/o di meccanica e/o di tappezzeria, relitto, anche privo di targhe e documenti. Meritevole di essere preservato, conservato e restaurato integralmente.*

Il passaggio alle classi superiori (1[^] classe > 2[^] classe > 3[^] classe > 4[^] classe) può essere richiesto dai proprietari nel caso il veicolo in oggetto sia stato nel frattempo sottoposto ad interventi migliorativi e/o a restauro. La Segreteria tecnica F.I.A.S., al fine di constatare le contingenti condizioni, si riserva di richiedere nuova documentazione cartacea e/o fotografica aggiornata del veicolo in oggetto, ovvero di sottoporlo ad esame diretto da parte dei Commissari tecnici della F.I.A.S. o presso officine e/o centri di revisione convenzionati. In caso di esito positivo della verifica il relativo *Certificato di Identità Veicolo Storico* in corso di validità viene riemesso unitamente al relativo *Contrassegno di Iscrizione* con la nuova classificazione attribuita.

7. *Norme finali*

Quanto stabilito nel presente Regolamento Tecnico ha valenza prescrittiva. La Presidenza della F.I.A.S., sentito il parere della Segreteria tecnica, si riserva comunque ed in ogni caso il diritto insindacabile di applicazione di eventuali deroghe, della facoltà di iscrizione o meno di veicoli nel *Registro Storico*, di emissione o meno di *Certificati di Identità Veicoli Storici*, di emissione o meno di *Contrassegni di Iscrizione*. Il presente Regolamento Tecnico è inoltre suscettibile di modifiche e/o integrazioni da parte dell'organo preposto. La presente versione è stata aggiornata in data 31/05/2017 e abroga e sostituisce integralmente tutte le precedenti.


Allegati:

[1/a fac-simile di Certificato d'Identità Veicolo Storico di 1[^] classe:](#)

[1/b fac-simile di Certificato d'Identità Veicolo Storico di 2[^] classe:](#)

[1/c fac-simile di Certificato d'Identità Veicolo Storico di 3[^] classe.](#)

F.I.A.S. – Registro Veicoli Storici
Il Presidente



Arch. F. Trifirò